



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPrensIVO DI CASTELLARANO

Via Fuori Ponte, 23 - 42014 Castellarano (RE) Cod. Fisc. 91094360350 Tel. 0536-075530

e-mail: reic83700l@istruzione.it - pec: reic83700l@pec.istruzione.it - www.iccastellarano.edu.it



Castellarano 17/11/2023

A tutto il personale dell'IC di Castellarano

Oggetto: Cambio turno tra colleghi

Buongiorno,

oggi si è verificato un disagio per una richiesta di cambio turno, purtroppo in una giornata davvero delicata, visto lo sciopero in atto.

Vale la pena ricordare che Il CCNL di comparto **non prevede in alcuna parte l'ipotesi del cambio d'orario o dello scambio con altro collega, anche se si tratta di soluzioni alle quali è possibile ricorrere per non lasciare scoperte le classi.**

Va ribadito che adattamenti individuali di orario possono essere autorizzati.

Il CCNL del 2007, all'art. 16, prevede che per fare fronte ad esigenze personali possano essere concessi, a domanda dell'interessato, permessi brevi, e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore (comma 1).

I permessi fruiti nel corso dell'anno scolastico non possono eccedere l'orario settimanale di servizio per il personale docente e le 36 ore per il personale ATA (comma 2). Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio nei due mesi successivi, prioritariamente attraverso eventuali supplenze oppure attraverso lo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio (comma 3). La regola, dunque, esiste ed è chiara e i permessi sono facilmente fruibili.

Il CCNL di comparto 2016/18 non ha modificato quanto precedentemente previsto per il personale docente, mentre per il personale ATA è stata introdotta la possibilità di usufruire di permessi retribuiti orari o giornalieri (in questo caso calcolati in 6 ore) per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione, per un ammontare complessivo di 18 ore nell'anno scolastico (art. 31).

Al successivo art. 32 sono disciplinati i permessi e i congedi previsti da particolari disposizioni di legge; mentre all'art. 33 è stata introdotta una specifica disciplina, sempre riservata al personale ATA, relativa alle assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Tali innovazioni non sono state estese al personale docente, per il quale resta quindi in vigore l'art. 16 del CCNL del 2007.

Pertanto, tenuto conto che particolari situazioni possano giustificare un cambio orario o un cambio di docente, alla condizione che nella richiesta tale situazione sia adeguatamente motivata e inviata per tempo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Maria Migale

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 c.2 del D.lgs. n.39/1993